



Gcittà di
Gallarate

SETTORE 3: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, AMBIENTE E CIMITERI

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con deliberazione C.C. n. 42. del .26.09.2019..)



Modificato con Delibera di Giunta Comunale del n. 40 del 21.12.2020 "efficace ai sensi di legge" con la quale è stato abrogato il comma 2 dell'art. 48

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali	4
Art. 1 - Oggetto.....	4
Art. 2 - Competenza e responsabilità.....	4
Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento.....	5
Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico	5
Titolo II – Trasporti Funebri	6
Art. 5 - Norme Generali.....	6
Art. 6 - Richiesta ed organizzazione del trasporto funebre	6
Art. 7 - Attività delle Imprese di Pompe Funebri	7
Art. 8 - Trasporti in regime di appalto.....	8
Art. 9 - Trasporti speciali	8
Titolo III Cimiteri	9
Art. 10 - Individuazione dei Cimiteri – Obblighi di Sepoltura.....	9
Art. 11 - Reparti speciali nei cimiteri.....	10
Art. 12 – Inumazioni.....	10
Art. 13 - Scadenza delle sepolture ad inumazione.....	10
Art. 16 - Deposito provvisorio comunale.....	12
Titolo IV Operazioni Cimiteriali	13
Art. 17 - Ricevimento di Feretri, resti mortali e ceneri.....	13
Art. 18 - Tumulazione ed inumazione	13
Art. 19 - Esumazioni ed Estumulazioni	13
Art. 20 - Esumazioni Ordinarie	14
Art. 21 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	14
Art. 22 - Esumazione Straordinaria	14
Art. 23 – Estumulazione.....	15
Art. 24 - Oggetti da recuperare	16
Art. 25 - Smaltimento rifiuti	16
Art. 26 - Disponibilità dei materiali.....	16
Art. 27 - Cremazioni.....	16
Titolo V - Polizia interna dei Cimiteri.....	18
Art. 28 – Orario.....	18
Art. 29 - Disciplina dell'ingresso.....	18
Art. 30 - Divieti speciali.....	18
Art. 31 - Riti funebri.....	19
Art. 32 - Epigrafi, ed ornamenti su colombari e cellette.....	19
Art. 33 - Fiori e piante ornamentali in vaso.....	20
Art. 34 - Circolazioni di Veicoli	20
Art. 35 - Prescrizioni per particolari periodi dell'anno	20
Art. 36 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....	20
Titolo VI Imprese e Lavori Privati	22
Art. 37 - Accesso al Cimitero.....	22

Art. 38 - Autorizzazioni e Permessi di Costruzione di Sepolture Private – Collocazione di ricordi funebri	22
Art. 39 - Responsabilità Deposito Cauzionale	23
Art. 40 - Recinzione Aree Materiali di Scavo	23
Art. 41 - Introduzione e deposito di Materiali	24
Art. 42 - Orario di lavoro.....	24
Art. 43 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti.....	24
Art. 44 – Vigilanza.....	24
Titolo VII Concessioni Cimiteriali	25
Art. 45 - Concessione Cimiteriale	25
Art. 46 – Tariffe.....	25
Art. 47 - Sepolture Private	25
Art. 48 - Durata delle Concessioni e Riconferme	25
Art. 49 - Modalità di Concessione – Tombe Edicole Funerarie (cappelle) Colombari e Cellette Ossario/Cinerarie	26
Art. 50 – Assegnazione di colombari.....	27
Art. 51 – Assegnazione di tombe.....	27
Art. 52 – Assegnazione di Edicole Funerarie.....	27
Art. 53 – Assegnazione di cellette-ossario-cinerarie.....	27
Art. 54 – Norme generali in materia di assegnazione di posti in cimitero	27
Art. 55 - Diritto d’uso delle sepolture private	28
Art. 56 – Manutenzione delle sepolture e posa	29
Art. 57 – Manutenzione verde	29
Art. 58 - Costruzione edicole funerarie	30
Art. 59 - Costruzione tombe.....	31
Art. 60 – Posa di monumenti su tombe costruite dal Comune	31
Art. 61 – Posa di lastre su colombari e cellette.....	31
Art. 62 - Subentri e rinnovi.....	31
Art. 63 - Rinuncia, retrocessione	32
Art. 64 – Revoca	32
Art. 65 – Decadenza e avvio della procedura	33
Art. 66 – Cautele	33
Art. 67 - Entrata in vigore.....	34
Art. 68 - Disposizione finale.....	34

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui:
 - Titolo VI, della polizia mortuaria, del T.U.II.ss. 27 luglio 1934 n. 1265 e s.m.i.;
 - d.p.r. 10 settembre 1990 n. 285 Regolamento nazionale di polizia mortuaria;
 - Circolare del Ministero della Sanità 24 luglio 1993 n. 24;
 - Circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10;
 - d.lgs. 27 dicembre 2000 n. 392 - Art. 1 - Disposizioni in materia di finanza locale;
 - legge 30 marzo 2001 n. 130 e s.m.i., disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
 - Decreto Ministero della Salute del 09 luglio 2002 sui materiali da usarsi per i feretri sostitutivi della cassa di zinco;
 - d.p.r. 15 luglio 2003 n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 Il riferimento è fatto in particolare agli artt. 12, 13, 14 e 15;
 - regolamento regionale Lombardia 9 novembre 2004 n. 6, regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali;
 - regolamento regionale Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1 "Modifiche al Regolamento" Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6;
 - delibera G.R. Lombardia 21 ottobre 2005 n. 20278 attuazione del regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6;
 - circolare regione Lombardia n. 2/2006, Gestione delle camere mortuarie e sala del commiato;
 - Legge Regionale 04 marzo 2019 n. 4, Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità): abrogazione del Capo III 'Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali' del Titolo VI e introduzione del Titolo VI bis Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre"
 - d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396, Regolamento di Stato Civile;
 - d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T. U. Enti Locali;
 - d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice Beni Culturali e paesaggio;
 - d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;
 - d.lgs. 30 aprile 2008 n. 81, Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla P.A., intese a prevenire i pericoli derivati dal decesso di persone, per la salute pubblica e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria e gestione dei cimiteri cittadini, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e generalmente per tutto ciò che è inerente il decesso e la custodia dei cadaveri, resti mortali e ceneri.

Art. 2 - Competenza e responsabilità

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo e di Autorità Sanitaria Locale.
2. Le modalità di svolgimento delle attività gestionali che riguardano i cimiteri cittadini sono individuate negli atti di organizzazione della struttura amministrativa.

3. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri non si verifichino situazioni di pericolo o danno alle persone ed alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile salvo che l'illecito non sia rilevabile penalmente.

Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati dalla legge e specificati dal presente Regolamento
 - a) la deposizione delle ossa e ceneri in ossario comune o cinerario comune;
 - b) la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze;
 - c) il servizio funebre nella sua completezza delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati;
 - d) l'inumazione di prodotti abortivi, feti e nati morti di cui vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - e) il recupero dei cadaveri su disposizione dell'autorità giudiziaria;
 - f) il trasporto di ceneri e resti tra cimiteri cittadini
2. Tutti gli altri servizi sono a pagamento. Le tariffe verranno stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria sono tenuti, a disposizione di chiunque vi abbia interesse il registro di cui all'art. 52 del DPR 285/90 ovvero la registrazione informatica e le planimetrie aggiornate dei singoli cimiteri.
2. Vanno inoltre tenuti ben visibili al pubblico anche presso i cimiteri:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri;
 - b) la copia del presente Regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) eventuali ordinanze sindacali o dirigenziali che riguardino l'attività funebre o i servizi cimiteriali.

Titolo II – Trasporti Funebri

Art. 5 - Norme Generali

1. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto eseguito a feretro chiuso, operato da impresa funebre o centro di servizi funebri dal luogo in cui è avvenuto il periodo di osservazione al cimitero o al crematorio di destinazione ovvero ad altro Stato, nel caso di trasporto verso l'estero.
2. La disciplina dei criteri generali di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre riguarda:
 - a) la determinazione gli orari di svolgimento dei servizi, anche d'intesa con le parrocchie, in ore fisse antimeridiane e pomeridiane;
 - b) gli orari di arrivo ai cimiteri di feretri, urne cinerarie e cassetine resti, armonizzando le esigenze operative con la manifestazione del cordoglio;
 - c) la determinazione dei giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - d) le modalità di impiego di mezzi speciali;
 - e) la determinazione dei termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie o ardenti
 - f) la determinazione delle modalità di svolgimento delle commemorazioni funebri che interessino l'ambito urbano extra cimiteriale.

Art. 6 - Richiesta ed organizzazione del trasporto funebre

1. La richiesta dei servizi funebri è presentata dai familiari del defunto e/o da altre persone incaricate dai predetti familiari all'ufficio comunale preposto, purché dimostrino di averne valido titolo. Se la richiesta è presentata da imprese di onoranze funebri, queste devono essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle normative per la specifica attività di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. I tipi di trasporto funebre sono di seguito definiti:
 - a) trasporto con cerimonia civile o religiosa (funerali);
 - b) trasporto senza cerimonia eseguito nell'ambito del territorio comunale;
 - c) trasporto senza cerimonia da o per altri comuni o per Stati esteri.
3. L'orario del trasporto funebre concordato con l'impresa incaricata dai famigliari è considerata prenotazione del servizio; la conferma del trasporto avverrà solo dopo l'acquisizione della disponibilità da parte degli uffici comunali competenti della documentazione necessaria per l'autorizzazione stessa.
4. Gli orari dei trasporti di cui alla lettera c) del comma precedente sono stabiliti dall'Ufficio Comunale preposto, nell'ambito degli orari di servizio del personale, nonché degli orari di apertura dell'Ospedale e delle RSA presenti sul territorio comunale nei quali giace il defunto.
5. Il servizio funebre è sempre assoggettato al pagamento di un diritto fisso per tutti i servizi funebri che comportino un trasporto sul territorio comunale, ad esclusione dell'arrivo diretto al cimitero di salme o resti o ceneri.
6. I funerali sono celebrati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Ordinanza del Sindaco; l'ufficio Comunale preposto assegnerà l'ora dei funerali dal primo orario utile antimeridiano o pomeridiano secondo l'ordine di presentazione delle richieste, tenendo in considerazione l'ora del decesso. Eventuali richieste di spostamento dell'orario del funerale

saranno assoggettate al pagamento di una maggiorazione stabilita dall'Amministrazione a totale carico dell'impresa.

7. I funerali, essendo servizi di pubblica utilità, non potranno essere sospesi o abbandonati dall'impresa per nessuna ragione.
8. I funerali devono svolgersi nel seguente modo, salve specifiche e motivate deroghe:
 - a) Il carro funebre dovrà giungere al luogo destinato per il funerale almeno dieci minuti prima dell'ora stabilita.
 - b) Il corteo funebre potrà essere svolto a piedi solo per il tragitto dal luogo di partenza del funerale al luogo ove avverranno le esequie, sia in ambito civile che religioso. Ogni corteo a piedi dovrà essere accompagnato da agenti di Polizia Locale previa segnalazione da parte dell'Ufficio Polizia Mortuaria.
 - c) Al termine delle esequie il feretro, senza corteo, sarà trasportato al luogo di sepoltura/cremazione.
9. Gli arrivi diretti al cimitero di feretri, cassetine resti e urne cinerarie provenienti da fuori Comune saranno di volta in volta concordati ad insindacabile giudizio dall'Ufficio Comunale preposto, evitando sovrapposizioni presso i cimiteri di destinazione con i funerali.
10. L'Ufficio titolare della funzione "servizi cimiteriali", in occasione di operazioni quali esumazione/estumulazione ordinarie o straordinarie, può inibire uno o più orari di funerali ed eventuali arrivi di: feretri, ceneri e resti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi.

Art. 7 - Attività delle Imprese di Pompe Funebri

1. L'esercizio dell'attività delle imprese funebri è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e di concorrenza sul mercato ed è quindi vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della libera concorrenza.
2. È vietato a qualsiasi ditta privata, sia all'interno che all'esterno degli edifici comunali, degli impianti cimiteriali, degli ospedali e cliniche pubbliche o private, presentare in qualsiasi forma al pubblico offerte di prestazioni inerenti i servizi funebri o cimiteriali, ovvero apporre cartelli pubblicizzanti l'impresa. Analogo divieto vale per qualsiasi altro tipo di messaggio pubblicitario.
3. L'attività delle imprese di onoranze funebri è soggetta alle norme previste dalla Legge Regione 04/03/2019, n. 4 e del Regolamento Regione Lombardia n 6 del 9 novembre 2004 così come modificato dal Regolamento n. 1 del 6 febbraio 2007 nonché da quanto previsto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Per tutti i trasporti funebri nel caso in cui le imprese non abbiano la propria sede commerciale nel Comune, ovvero nei casi in cui l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività funebre venga rilasciata da un altro Comune, le stesse, dovranno presentare, all'atto della richiesta di trasporto all'Ufficio Comunale preposto, se aventi sede commerciale in Lombardia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, se residenti fuori dalla Regione Lombardia dimostrare la loro capacità ad operare secondo quanto stabilito dal D.P.R. 285/90.

Art. 8 - Trasporti in regime di appalto

1. I seguenti trasporti sono gestiti dal Comune con il criterio della turnazione tra le imprese presenti sul territorio, ovvero con apposito capitolato d'appalto in regime di esclusività:
 - a) il trasferimento da cimitero a cimitero richiesti dal privato cittadino di feretri provenienti da operazioni di esumazioni ordinarie/straordinarie e da esumazioni straordinarie;
 - b) i recuperi salme disposte dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) i funerali di carità
2. Sono gratuiti per il cittadino i servizi di cui ai punti b) e c), mentre il servizio di cui al punto a) sarà assoggettato al pagamento di un diritto stabilito dall'Amministrazione.

Art. 9 - Trasporti speciali

1. Il trasporto di ceneri e resti tra cimiteri cittadini è operato senza nessun onere aggiuntivo dal personale della ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali.
2. In trasporto di arti e parti anatomiche è effettuato dall' Impresa di Pompe Funebri incaricata dall'istituto ospedaliero in cui sono depositati, la relativa inumazione avverrà in uno dei cimiteri cittadini. I costi derivanti da tale intervento sono a carico dell'istituto ospedaliero o sanitario richiedente.

Titolo III Cimiteri

Art. 10 - Individuazione dei Cimiteri – Obblighi di Sepoltura

1. Il Comune di Gallarate provvede al servizio di seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - a) civico di Gallarate;
 - b) rionale di Crenna, Cedrate Arnate e Caiello.
2. Ai sensi dell'art. 75 della Legge Regionale n 4 del 04 Marzo 2019, è tenuto a garantire la sepoltura:
 - a) ai cadaveri dei propri residenti e delle persone morte nel territorio del Comune, quale ne fosse la residenza con la precisazione che in tale contesto ne viene garantita solo l'inumazione, ovvero l'acquisizione di una celletta ossario per le ceneri;
 - b) ai cadaveri o ceneri della persona defunta non più residente nel comune a seguito di ricovero per cure mediche presso strutture pubbliche, private e convivenze;
 - c) ai cadaveri di aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune; stesso qualunque sia la loro residenza in vita;
 - d) ai nati morti e prodotti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - e) alle parti anatomiche derivanti da interventi avvenuti in struttura sanitaria sita nel territorio comunale;
 - f) alle ceneri affidate sul territorio comunale qualunque sia stata la residenza in vita;
 - g) ai resti mortali, resti ossei, ceneri derivanti dai casi di cui alle lettere precedenti a eccezione della lett. e) è consentita l'assegnazione di solo cellette ossario escludendo l'acquisizione di concessioni, colombari, tombe ed edicole funerarie;
3. Nei casi non previsti di cui alla lettera a), su motivata richiesta, può essere concessa, in via eccezionale, una sepoltura ad inumazione o a tumulazione, ovvero una celletta ossario o cinerario, in un cimitero che presenti sufficienti disponibilità. I criteri selettivi in base ai quali può essere valutata l'istanza di deroga sono i seguenti:
 - a) il cimitero richiesto, in relazione a quanto previsto nel piano cimiteriale, deve avere, a giudizio insindacabile del Dirigente competente, posti residuali per le sepolture ordinarie di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di defunti residenti in vita nel comune;
 - b) la persona defunta deve avere avuto la residenza nel comune e non averla trasferita da più di due anni;
 - c) nel comune rispetto alla persona defunta, deve essere residente, da almeno 2 anni, il coniuge;
 - d) rispetto alla persona defunta, nel cimitero richiesto deve essere già sepolto il coniuge o un parente entro il 1° grado (ascendente o discendente);
4. con precisazione che su tutti i criteri prevale quello della sufficiente disponibilità di posti a sepoltura, motivatamente certificata dall'Ufficio servizi cimiteriali, in assenza della quale, anche in presenza dei presupposti di cui ai punti b), c) e d), l'autorizzazione non può essere concessa.
5. Ulteriori richieste, che rivestano carattere di eccezionalità, non rientranti nei precitati criteri selettivi, ma comunque da considerarsi meritevoli di particolare valutazione perché significativi per la memoria storica e sociale della città, sono sottoposti ad esame e valutazione della Giunta comunale, che può autorizzare l'assegnazione di una sepoltura in deroga.

6. Salvo quanto previsto dall'art. 75 comma 8, lettera b) e c), della Legge Regionale n 4 del 04 Marzo 2019 e dagli artt. 27 e 28 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, è vietato il seppellimento di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, resti ossei e ceneri in luogo diverso dal cimitero.

Art. 11 - Reparti speciali nei cimiteri

1. Un reparto speciale è costituito per i nati morti, i feti, i prodotti del concepimento e i bambini di età inferiore ai dieci anni.
2. Altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità e per i militari e gli ex combattenti.

Art. 12 – Inumazioni

1. Nel cimitero i campi per inumazione accolgono cadaveri di adulti, bambini di età inferiore a dieci anni, nati morti, feti, prodotti abortivi nonché gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione ordinaria/straordinaria e arti anatomici.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse, lo scavo e la ricopertura devono essere conformi alle disposizioni di legge.
3. Per le salme di adulti sono disponibili a seconda della tariffa campi comuni o decennali
4. Nel Piano Regolamentare Cimiteriali, per ogni singolo cimitero cittadino verranno individuate le aree da destinarsi a campo decennale e/o campo comune.
5. Per le inumazioni non è previsto né un contratto di concessione, né il rinnovo della sepoltura e la durata legale della sepoltura è fissata in anni 10 (dieci).
6. I posti verranno assegnati di volta in volta secondo l'ordine progressivo previsto nel campo di sepoltura; pertanto è esclusa la scelta del posto. Il cittadino richiedente la sepoltura sarà soggetto al pagamento del diritto comunale relativo all'inumazione.
7. I cofani (casce) per i cadaveri da inumare devono essere preferibilmente costruiti con legno dolce di spessore minimo di cm 2.
8. Nelle sepolture a inumazione è vietata la sovrapposizione di feretri, ivi comprese le cassette contenenti resti mortali e ceneri di cadaveri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi cremate.

Art. 13 - Scadenza delle sepolture ad inumazione

1. Allo scadere delle sepolture ad inumazione, sia in campo Comune che in campo Decennale, tutto ciò che è posto sulla fossa (monumenti, cordonate, ornamenti ed accessori) cade in proprietà del Comune, con le modalità e le eccezioni di cui al successivo art. 26.

2. Ai fini della sistemazione dei resti mortali dei propri congiunti nelle cellette ossario, gli interessati potranno presentare apposita istanza all'Ufficio Servizi Cimiteriali a partire dall'ottavo anno d'inumazione oppure all'atto delle pubbliche affissioni degli avvisi di esumazioni secondo le disposizioni che di volta in volta vengono impartite dall'ufficio Servizi Cimiteriali.

Art. 14 - Cippo ed allestimento dei marmi

1. Per la fossa a inumazione i famigliari richiedenti la sepoltura dovranno provvedere all'allestimento della sepoltura secondo quanto prestabilito nella scheda tecnica di cui agli allegati del presente regolamento.
2. Nel caso di indisponibilità economica da parte dei famigliari, gli stessi possono fare istanza scritta affinché le vengano assegnati dei marmi di recupero a titolo gratuito. Tale possibilità sino alle disponibilità di marmi presenti in deposito.
3. Qualsiasi variazione relativa alla predetta scheda tecnica deve essere autorizzata dal Dirigente di Settore.
4. Nel caso di inosservanza di quanto disposto nella scheda tecnica, l'ufficio Servizi Cimiteriali comunicherà attraverso raccomandata A.R. e/o PEC ai famigliari la necessità di provvedere entro 30 giorni al ripristino degli accessori secondo quanto previsto; nel caso di ulteriore violazione al ripristino verrà applicata una sanzione pari ad €. 250,00 per ogni variazione non autorizzata oltre alla rimozione di ufficio degli accessori e marmi non conformi.
5. La manutenzione e conservazione in stato decoroso sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa senza oneri a carico del Comune.

Art. 15 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassetine resti, urne cinerarie ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in manufatti costruiti dal Comune o dai concessionari.
2. Ogni tumulo deve avere dimensioni e caratteristiche adeguate alla collocazione del feretro e rispondenti a quanto previsto dalle normative di cui all'art. 1 del presente regolamento.
3. Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nel piano regolatore cimiteriale.
4. Il presente regolamento sia per le concessioni costruite da privati sia per quelle costruite dal Comune dispone i termini e modi di:
 - a) costruzione delle tombe ed edicole funerarie;
 - b) manutenzione dei marmi e del verde privato;
 - c) posa di monumenti ed arredi funebri;
 - d) concessione ed uso delle sepolture.
5. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero o liberabile per l'accesso diretto al feretro; si considera "spazio esterno libero" la presenza di vestibolo di dimensioni adeguate da permettere la tumulazione o la estumulazione del feretro; si considera spazio liberabile anche la semplice presenza di viale o suolo cimiteriale antistante o retrostante il sepolcro di ampiezza sufficiente da consentire, mediante opportuno scavo, la medesima movimentazione del feretro o la traslazione del monumento.

6. In ogni loculo sia ipogeo che epigeo è possibile la collocazione di resti ed urne cinerarie, in relazione al grado di parentale con l'intestatario della concessione fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 16 - Deposito provvisorio comunale

1. A richiesta dei familiari dei defunti o di coloro che li rappresentano il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale solo nei seguenti casi:
- a)** per coloro che richiedono l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b)** per coloro che devono effettuare lavoro di ripristino in tombe private fino al completamento delle opere;
 - c)** per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune con progetto già approvato, ovvero che sono comunque inseriti nell'apposita graduatoria d'assegnazione, sino alla disponibilità della nuova concessione.
2. Scaduti tali termini senza che il richiedente abbia provveduto all'estumulazione del feretro, l'ufficio preposto, previa diffida perentoria, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Le spese relative a tale operazione saranno a totale carico dell'interessato.
3. Le cassette ossario e le urne cinerarie potranno essere depositate provvisoriamente in apposito locale. Scaduto il termine, fissato in accordo con gli interessati, i resti saranno deposti in ossario comune e le ceneri nel cinerario comune.

Titolo IV Operazioni Cimiteriali

Art. 17 - Ricevimento di Feretri, resti mortali e ceneri

1. Ogni sepoltura deve essere preventivamente comunicata con congruo anticipo all'Ufficio Servizio Cimiteriali.
2. Ogni arrivo di feretro, resti e ceneri deve essere accompagnato dall'autorizzazione alla sepoltura/cremazione e al trasporto rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso e dalla documentazione prevista di legge.
3. L'addetto cimiteriale per ogni feretro, resti o ceneri ritira e verifica la corretta corrispondenza della documentazione rilasciata dal Comune di decesso e sottoscrive per ricevuta copia del verbale di trasposto, tale documentazione deve essere consegnate nel più breve tempo possibile, ovvero entro il giorno dopo all'Ufficio Servizi Cimiteriali, nel caso di coincidenza con giorni festivi nel primo giorno feriale.
4. Nel caso di consegna al cimitero di un feretro, resti o ceneri sprovvisti della presente documentazione o con la documentazione incompleta, l'addetto cimiteriale provvede alla collocazione presso il deposito mortuario dandone immediata comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali per i provvedimenti del caso.

Art. 18 - Tumulazione ed inumazione

1. Gli addetti cimiteriali provvedono su comunicazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali a mettere in atto tutte le procedure necessarie per l'effettuazione della tumultazione o inumazione all'arrivo al cimitero del feretro, resti o ceneri.
2. Tutte le operazione cimiteriali devono avvenire nel rispetto delle norme sulla tutela salute pubblica e della sicurezza.
3. In caso di forze di forze maggiore certificabili, o di sovrapposizione di servizi nella medesima giornate e la sepoltura non dovesse essere realizzabile all'arrivo al cimitero, il feretro, i resti e/o le ceneri sono collocati nel deposito mortuario provvedendo successivamente alla sepoltura.

Art. 19 - Esumazioni ed Estumulazioni

1. Per le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie si applicano le norme di cui ai disposti legislativi riportati nell'art. 1 del presente regolamento.
2. Le operazioni di esumazione, estumulazione ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento del diritto comunale.
3. Fermo restando la presenza di personale dell'ATS che può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria; è compito dell'Amministrazione comunale stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione estumulazione ordinaria, richiedendo ove necessario particolari disposizione per la salvaguardia della salute pubblica.

4. Lo smaltimento derivante dalle operazioni di esumazioni ed estumulazione ordinarie o straordinarie, così come lo smaltimento del materiale inerte derivante da tali operazioni è a carico del Comune.

Art. 20 - Esumazioni Ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazioni è di dieci anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. I resti mortali sono raccolti in cassetta di zinco e tumulati, su richiesta del cittadino, in concessioni private oppure deposti in ossario comune.
4. Nel caso di mancato interesse da parte dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi si opererà nel seguente modo:
 - a) i resti saranno collocati in deposito per 12 mesi e successivamente deposti in ossario comune previo avviso pubblico. Con "deposito" si intende in via generale il locale sito nel cimitero di Gallarate nel blocco dei colombari sotterranei. L'avviso pubblico di deposito in ossario comune deve essere esposto per giorni 30 a partire dal 15 ottobre nei cimiteri interessati e all'albo pretorio. Scaduto tale termine senza che nessun familiare li abbia reclamati resti ossei saranno deposti nell'ossario comune
 - b) per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi s'intende come assenso al trattamento previsto quanto riportato nell'avviso pubblico, ivi compresa la cremazione.
5. Eventuali richiesta da parte del familiare per l'effettuazione di operazione di esumazione non massiva, cioè in forma privata verrà considerata esumazione straordinaria anche se trascorsi i 10 anni di inumazione applicando il diritto comunale per tale servizio. Gli eventuali costi relativi allo smontaggio e rimontaggio dei monumenti funebri al fine di permettere la singola operazione di esumazione, ove se ne rendesse necessario, saranno a carico del familiare che ha richiesto l'operazione di esumazione singola.

Art. 21 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni vengono organizzate e programmate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali in modo da interessare tutti i defunti il cui termine di inumazione risulti scaduto entro la data di pubblicazione degli avvisi.
2. L'Ufficio predisporrà l'elenco dei defunti soggetti ad esumazione ordinaria suddivisi per cimiteri. Gli elenchi e gli avvisi dovranno essere redati nel rispetto delle norme di cui all'art. 20 del Regolamento Regione Lombardia n. 6/2004 e s.m.i..
3. Singolo avviso nominale verrà posto sulla sepoltura riportando la data e l'ora dell'operazione di esumazione e le indicazioni circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 22 - Esumazione Straordinaria

1. L'esumazione straordinaria avviene prima del termine ordinario di 10 anni di inumazione, essa può essere richiesta:
 - a) per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

- b)** su richiesta dei familiari che intendano trasferire il feretro ad altra sepoltura previo l'acquisizione della nuova concessione (colombario, tomba o edicola funeraria) nello stesso o in altro cimitero comunale;
 - c)** su richiesta dei familiari trasferimento del feretro in una sepoltura fuori comune;
 - d)** per la cremazione.
2. Per le esumazioni straordinarie verrà applicato il diritto comunale per il servizio specifico; gli eventuali costi relativi allo smontaggio e rimontaggio dei monumenti funebri al fine di permettere la singola operazione di esumazione, ove se ne rendesse necessario, saranno a carico del familiare che ha richiesto l'operazione.
 3. L'intervento di esumazione straordinaria dovrà essere conforme alle disposizioni comunali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 23 – Estumulazione

1. Le estumulazioni si distinguono in straordinarie e ordinarie:
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, ovvero trascorsi 20 anni di tumulazione in qualsiasi concessione.
3. L'Ufficio Servizi Cimiteriale provvederà attraverso avviso pubblico nei termini previsti dall'art. 20 del Regolamento Regione Lombardia 6/2004 a pubblicare l'elenco delle concessioni temporanee in scadenza.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali.
5. Per la collocazione dei resti mortali valgono le disposizioni di cui al precedente art. 20.
6. Se il resto risulta essere esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi esso può essere avviato a cremazione oppure inumato in campo comune, fatto salvo la disponibilità per il cimitero interessato di avere un congruo numero di posti nel campo di inumazione, nel caso contrario si dovrà provvedere al trasferimento del feretro contenente gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, opportunamente confezionato, in altro cimitero del Comune, oppure ritumulato nella medesima sepoltura, previo rifasciatura del cofano mortuario con apposito cassone di avvolgimento in zinco, la ritumulazione è possibile solo se sussiste il periodo residuo di concessione.
7. I famigliari dell'intestatario della concessione di tombe e cappelle perpetue o 99ennali possono richiedere operazioni su feretri tumulati di estumulazioni ordinarie atte a recuperare nuovi spazi di tumulazione all'interno del sepolcro.
8. Le estumulazioni straordinarie possono essere di due tipi:
 - a)** per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
 - b)** su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni per essere trasferito in altra sepoltura o cremazione secondo le disposizioni legislative di cui all'art. 1 del presente regolamento.
9. L'estumulazione ordinaria e/o straordinaria in tombe e cappelle di qualsiasi durata della concessione sia per far posto a nuove sepolture (riduzione a resti o cremazione e successiva ritumulazione nella stessa sepoltura) sia per trasferimento in altra sepoltura di uno o più feretri tumulati non determina la modifica del contratto di concessione originario fermo restando la continuità del diritto di sepolcro *jure sanguinis*.

Art. 24 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'ufficio Servizi Cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti, previa disinfezione, sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'istante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
3. Gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni, che non siano richiesti dai familiari, previa disinfezione, devono essere tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso tale termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 25 - Smaltimento rifiuti

1. Per la classificazione e il relativo smaltimento dei materiali e delle sostanze derivanti dalle varie tipologie d'operazioni cimiteriali si rimanda alla legislazione vigente in merito.

Art. 26 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, passano in proprietà del Comune al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni.
2. Su richiesta degli aventi diritto, l'Ufficio Servizi Cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o per la sepoltura di parenti o affini, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
3. Le croci, le lapidi ed i cordoli che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di parenti che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
4. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore storico o artistico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art. 27 - Cremazioni

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e resti ossei, la dispersione delle ceneri in natura o nel cimitero e l'affidamento delle ceneri ai familiari è rilasciata da Comune nel rispetto della normativa di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Le urne cinerarie possono essere tumulate in cellette ossario, tombe, edicole funerarie e colombari sino alla capienza fisica del sepolcro.

3. L'inumazione dell'urna cineraria in cimitero è considerata dispersione e potrà essere effettuata solo nei termini di legge.
4. Presso il cimitero di Arnate è istituito il giardino delle rimembranza per la dispersione delle ceneri.
5. Presso il cimitero di Cedrate è istituito il Cinerario Comune.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel Cinerario Comune.

Titolo V - Polizia interna dei Cimiteri

Art. 28 – Orario

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Dirigente di Settore, da rilasciarsi solo al cospetto di fondati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Presso l'ingresso di ogni cimitero è posta una targa con gli orari di apertura e chiusura dei cimiteri

Art. 29 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma non si può entrare che a piedi. L'Ufficio Servizi Cimiteriali può autorizzare l'accesso con l'auto limitatamente sino al luogo della sepoltura o nelle immediate vicinanze a persone con difficoltà di deambulazione certificate. Tale autorizzazione ha una valenza di 365 giorni dalla data del rilascio, il possessore dell'autorizzazione deve avvisare l'Ufficio Servizi Cimiteriali 24 ore prima dell'ingresso con il mezzo.
2. Non è possibile accedere al cimitero con i mezzi privati anche se autorizzati in occasione di funerali, operazioni cimiteriali e nei giorni festivi e dedicati a ricorrenze e commemorazioni.
3. È comunque sempre vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di cesti ed involti, salvo che contengano oggetti da collocare sulle tombe (il personale del cimitero potrà verificarne il contenuto);
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua, tale attività è vietata anche fuori dal cimitero nei pressi degli ingressi e dei parcheggi adiacenti ai cimiteri;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 30 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre oggetti irriverenti;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- h)** fotografare o filmare cortei, tombe operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Dirigente competente Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - i)** eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j)** turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - k)** assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali fermo restando le disposizioni sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
 - l)** qualsiasi attività commerciale.
- 2.** Chiunque tenga nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 31 - Riti funebri

- 1.** All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2.** Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Dirigente di Settore.

Art. 32 - Epigrafi, ed ornamenti su colombari e cellette

- 1.** Sulle lastre dei colombari e delle cellette ossario il familiare deve porre manufatti ed epigrafi attenendosi alle indicazioni contenute nelle schede tecniche, di cui all'allegato del presente regolamento. All'atto della sottoscrizione di una nuova concessione di colombari o cellette verrà consegnata al concessionario copia della scheda tecnica relativa alla sepoltura.
- 2.** Il concessionario deve comunque sottoscrivere nell'atto di concessione l'impegno al rispetto di quanto prevista pena l'applicazione delle penali sotto riportate:
 - a)** Cellette ossario - nel caso di inosservanza di quanto disposto nella scheda tecnica l'ufficio Servizi Cimiteriali comunicherà attraverso raccomandata A.R. e/o PEC ai familiari la necessità di provvedere entro 30 giorni al ripristino degli accessori secondo quanto previsto, nel caso di inosservanza verrà applicata una sanzione pari a €. 250,00 per ogni variazione non autorizzata oltre alla rimozione di ufficio degli accessori e marmi non conformi;
 - b)** Colombari - nel caso di inosservanza di quanto disposto nella scheda tecnica l'ufficio Servizi Cimiteriali comunicherà attraverso raccomandata A.R. e/o PEC A.R. ai familiari la necessità di provvedere entro 30 giorni al ripristino degli accessori secondo quanto previsto, nel caso di inosservanza verrà applicata una sanzione pari a €. 350,00 per ogni variazione non autorizzata oltre alla rimozione di ufficio degli accessori e marmi non conformi.
- 3.** Eventuali richieste di modifiche o l'apposizione di simboli o materiali diversi da quelli previsti nella scheda tecnica devono essere autorizzati dal Dirigente competente.

Art. 33 - Fiori e piante ornamentali in vaso

1. È vietato porre fiori, piante ornamentali in vaso, lumini o ceri fuori dagli spazi della sepoltura, eventuali collocazioni saranno rimossi dal personale addetto al cimitero.
2. Sui pavimenti dei colombari e delle cellette ossario per agevolare lo spostamento di scale e montafretri è severamente vietato deporre vasi, fiori e lumini.
3. È consentita la collocazione temporanea del cofano mortuario e di ciotole in occasione del funerale, le corone saranno invece poste all'ingresso del cimitero. La collocazione di cofani e ciotole in colombari e cellette non deve pregiudicare l'accesso o la visita alle altre sepolture.
4. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
5. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli addetti ai servizi cimiteriali su disposizione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederanno toglierli ed eliminarli.
6. È altresì vietata la piantumazione non preventivamente autorizzata dal Dirigente competente, di piante negli spazi comuni attorno alle tombe e lungo le scarpate dei colombari del piano inferiore.
7. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe compreso il diserbo sui viali e gli spazi comuni.

Art. 34 - Circolazioni di Veicoli

1. Nell'interno dei cimiteri non è ammessa la circolazione di veicoli privati ad eccezione di quelli di uso alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali oltre alle persone preventivamente autorizzate all'art. 28 del presente regolamento.

Art. 35 - Prescrizioni per particolari periodi dell'anno

1. Salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, è fatto divieto di eseguire lavori di costruzione o di manutenzione alle sepolture nei giorni festivi.
2. Durante il mese di ottobre si potranno concedere permessi anche per i giorni festivi ma limitatamente a piccoli lavori di restauro alle lapidi o ai monumenti.
3. Dal 25 ottobre al 4 novembre è vietata l'introduzione nei cimiteri di monumenti, lapidi e materiali da costruzione.

Art. 36 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri dipende dal Comune è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri. Il personale deve altresì:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b)** indossare la divisa fornita dal Comune e comunque mantenere un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
 - c)** fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- 2.** Al personale suddetto è vietato:
- a)** eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro che al di fuori esso;
 - b)** ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c)** segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno attività commerciale;
 - d)** esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e)** trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 3.** L'inosservanza degli obblighi o divieti stabiliti dal presente Regolamento, comporta l'attivazione di provvedimento disciplinare, impregiudicata l'eventuale azione giudiziaria.
- 4.** Il personale dei cimiteri è sottoposto periodicamente a controlli medici in relazione alle proprie mansioni specifiche
- 5.** Il personale delle ditte private, preventivamente autorizzate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, che operano sia con contratto di appalto sia su incarico dei privati cittadini sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme:
- a)** mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b)** avere un abbigliamento consono al luogo;
- 6.** Al personale suddetto è comunque vietato:
- a)** dare informazioni alla cittadinanza che non riguarda le loro specifiche competenze;
 - b)** trattenere per se cose o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
 - c)** fornire o svolgere qualsiasi attività commerciale all'interno dei cimiteri;
- 7.** Qualsiasi trasgressione di quanto riportato costituirà richiamo formale o deferito all'Autorità Giudiziaria

Titolo VI Imprese e Lavori Privati

Art. 37 - Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, posa di monumenti funebri, posa e allestimenti dei campi decennali e comunali, posa e allestimenti delle lastre di colombari e cellette ossari, manutenzione del verde e di qualsiasi intervento manutentivo che non sia riservato al Comune gli interessati devono avvalersi dell'opera di imprenditori privati, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione di tali lavori, gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale e da una polizza assicurativa di R.C. per la copertura agli eventuali danni che potessero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori. Essi dovranno altresì dichiarare che tutti i lavori avverranno nel rispetto della normativa sulla sicurezza con onere, ove risultasse necessario in relazione alle singole lavorazioni da effettuarsi, di predisporre i relativi ed eventuali documenti ai sensi di legge.
3. L'irregolarità nella dichiarazione del DURC comporterà il diniego all'autorizzazione per i lavori.
4. Per la posa di monumenti, allestimento dei campi comuni e decennali, nonché per la posa e l'allestimento di colombari e cellette ossario, la ditta incaricata dal familiare è direttamente responsabile del rispetto delle indicazioni presenti nella scheda tecnica relative alle sepolture sopra citate. L'inosservanza di quanto stabilito comporterà per la ditta richiamo ufficiale recapitato alla ditta stessa con raccomandata A.R. ovvero via PEC. Al secondo richiamo ufficiale verrà sospesa per giorni 365 l'autorizzazione all'accesso al cimitero.
5. Per le semplici riparazioni, puliture di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
6. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Art. 38 - Autorizzazioni e Permessi di Costruzione di Sepolture Private – Collocazione di ricordi funebri

1. I concessionari di aree per tomba o edicole funerarie per la costruzione delle sepolture e per la posa dei monumenti si devono avvalere di imprenditori di loro libera scelta.
2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere muniti di idoneo titolo edilizio comunale. Per il dimensionamento dei loculi e la costruzione del sepolcro dovranno essere rispettate le indicazioni delle normative di cui all'art. 1 del presente regolamento.
3. Nel progetto di costruzione dovranno essere definiti il numero di posti-feretro previsto.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi o sotto servizi del cimitero.
5. Ogni variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del secondo comma, con l'avvertenza che:

- a) per le edicole funerarie si potranno, a scelta del concessionario, costruire loculi sia ipogei che epigei; i loculi ipogei non potranno superare, in sovrapposizione la quarta profondità. La progettazione dei posti sepoltura nelle edicole funerarie dovrà tenere conto degli spazi necessari per la movimentazione del feretro sia per le operazioni di tumulazione che di estumulazione;
 - b) per le tombe di famiglia si potranno costruire solo loculi ipogei e non potranno superare in sovrapposizione la quarta profondità;
 - c) ogni spazio di tumulazione dovrà avere un vestibolo per l'accesso diretto al feretro; non è previsto per le tombe di nuove costruzione utilizzare come spazio liberabile il viale o spazi di terreno liberi adiacenti alla sepoltura.
6. Al concessionario all'atto della sottoscrizione della concessione per le tombe di famiglia verrà consegnato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali la scheda tecnica contenente gli spazi di concessione e le indicazioni di costruzione; la scheda tecnica riporterà anche le indicazioni, gli ingombri e le misure relative al monumento da posarsi sulla sepoltura.
 7. Per le tombe costruite dal Comune o con loculi ipogei già presenti il concessionario dovrà presentare solo la richiesta di autorizzazione di posa del monumento rispettando le indicazioni presenti nella scheda tecnica consegnata all'atto della sottoscrizione della concessione.
 8. L'autorizzazione per il monumento da posarsi su tombe concesse è rilasciata dall'Ufficio Polizia Mortuaria.
 9. Per interventi minori di ordinaria manutenzione, e tali comunque da non implicare alterazioni alle opere in alcuna parte ma tese solo alla conservazione e al restauro delle stesse, oppure per la collocazione di ricordi e similari è sufficiente ottenere l'autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, fermo restando le tombe o edicole funerarie in cui vi siano opere di interesse artistico, storico o architettonico la cui autorizzazione dovrà essere richiesta alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

Art. 39 - Responsabilità Deposito Cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori oltre al rispetto della tempistica prevista dal presente regolamento per la costruzione di nuove tombe e per la posa dei monumenti.
2. L'autorizzazione alla costruzione di nuove concessioni o alla posa del monumento su tombe di cui all'art. 38 è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale nella misura del 10%, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del rispetto della tempistica prevista dal presente regolamento per la costruzione di sepolture e posa di marmi.

Art. 40 - Recinzione Aree Materiali di Scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. I materiali di scavo e i rifiuti devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, evitando di spargere materiale o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso, l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. L'abbandono di terre, materiali inerti o rifiuti, sia all'interno dei cimiteri sia in aree attigue al cimitero, per qualsiasi tipo di lavorazione senza che sia stato preventivamente concordato con l'Ufficio Servizi Cimiteriali il temporaneo deposito in attesa di smaltimento, comporterà l'applicazione per la ditta che ha eseguito il lavoro l'applicazione di una penale pari ad € 1.000 oltre al rimborso dei costi che il Comune dovrà sostenere per l'eliminazione dei rifiuti.

Art. 41 - Introduzione e deposito di Materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli artt. precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico dei materiali.
3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 42 - Orario di lavoro

1. Le ditte private possono operare all'interno dei cimiteri solo negli orari di apertura dei cimiteri.
2. È vietato svolgere lavori nei giorni festivi e nel giorno di chiusura dei cimiteri, salvo particolari esigenze tecniche o di estrema urgenza preventivamente autorizzate dal Dirigente di Settore.

Art. 43 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. Dal 25 ottobre al 10 novembre, in occasione della Commemorazione dei Defunti, è severamente vietato l'ingresso in cimitero di tutti i veicoli, l'introduzione e la posa in opera dei materiali.
2. In tale periodo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi.

Art. 44 – Vigilanza

1. L'Ufficio Tecnico accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.39.

Titolo VII Concessioni Cimiteriali

Art. 45 - Concessione Cimiteriale

1. La concessione cimiteriale è il provvedimento amministrativo con il quale il Comune concede ad una o più persone, fisiche o giuridiche, l'uso di un manufatto o di un'area demaniale ubicata all'interno del cimitero e finalizzata a riporvi le spoglie, le ceneri, i resti dei propri defunti.
2. Il rilascio della concessione cimiteriale avviene con provvedimento dirigenziale a seguito di domanda redatta con apposito modulo fornito dall'ufficio di Polizia Mortuaria ed in regola con l'imposta di bollo.
3. La concessione è subordinata all'accettazione e all'osservanza delle norme vigenti in materia di polizia mortuaria contenute nel presente regolamento nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, delle condizioni risultanti dall'apposito contratto, delle tariffe attuali e future.

Art. 46 – Tariffe

1. Le tariffe per le concessioni cimiteriali e per ogni operazione o servizio cimiteriale previsti dal presente regolamento sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.
2. Alle richieste e al rilascio degli atti amministrativi vengono applicate le vigenti norme in tema di imposta di bollo e registro.

Art. 47 - Sepulture Private

1. Nei limiti previsti dal Piano Regolatore Cimiteriale, il Comune può concedere l'uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.
2. Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del CC.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Il Comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

Art. 48 - Durata delle Concessioni e Riconferme

1. La durata delle concessioni cimiteriali è a tempo determinato ed è fissata in:
 - a) 90 anni per edicole funerarie;
 - b) 50 anni per le aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia e per le tombe a loculi ipogei costruite dal Comune;
 - c) 30 anni per i colombari;

d) 50 per le cellette ossario.

2. Omissis

- 3.** Nel caso di rinnovo di un colombario a scadenza trentennale in cui il defunto tumulato non abbia ancora raggiunto il termine minimo di venti anni di sepoltura, viene redatto, al fine di favorire l'operazione di estumulazione ordinaria da parte dei familiari, un contratto di concessione limitatamente per il periodo residuo di tumulazione necessario il cui costo sarà pari alla tariffa di rinnovo suddivisa per gli anni residui da usufruire.
- 4.** Alla scadenza di ogni trentennio, per le tombe e cappelle regolate da una concessione perpetua o novantanovenne, i discendenti diretti dell'intestatario devono presentare una dichiarazione in cui attestino la loro qualità di aventi titolo all'uso della concessione impegnandosi altresì alla manutenzione dei manufatti in loco; in difetto di discendenti diretti, sono ammesse richieste in tal senso anche da collaterali ed affini sino al 4° grado.
- 5.** Per le concessioni di cui sopra, l'Ufficio Servizi Cimiteriali a scadenza almeno quinquennale individua le concessioni per le quali non risulta la dichiarazione suddetta, dandone avviso ai famigliari mediante affissione al cimitero ed esponendo avviso nominale sulla concessione interessata per giorni 90.
- 6.** Qualora nessun avente titolo si presenti per la dichiarazione suddetta dopo le opportune verifiche anagrafiche che accertino l'esclusione di eredi (collaterali ed affini sino al 4° grado), l'Amministrazione potrà avviare la pratica di decadenza secondo le norme previste nel presente regolamento.
- 7.** In nessun caso sarà possibile procedere a proroghe automatiche di concessioni in scadenza.

Art. 49 - Modalità di Concessione – Tombe Edicole Funerarie (cappelle) Colombari e Cellette Ossario/Cinerarie

- 1.** Fermo restando quanto previsto dalle norme sovracomunali di cui all'art. 1 e quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
- 2.** In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a)** la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti feretro realizzati;
 - b)** la durata;
 - c)** l'intestatario della concessione, e, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore della concessione;
 - d)** gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 3.** A tal fine si intende come concessionario colui che fa formale richiesta intesa all'acquisizione di una concessione e intestatario colui che acquisisce il diritto d'uso della concessione, condizione necessaria per l'assegnazione di una concessione è la residenza dell'intestatario nel Comune fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento.

Art. 50 – Assegnazione di colombari

1. L'assegnazione dei colombari è fatta dai famigliari scegliendo a proprio piacimento tra le concessioni libere indifferentemente dal cimitero.
2. È consentita l'assegnazione di un colombario al coniuge superstite o al convivente o convivente more uxorio, avente un'età pari o superiore ai 70 anni solo contestualmente al decesso dell'altro coniuge o convivente.
3. È consentito in qualsiasi caso rinunciare ad un colombario per l'acquisizione di un altro colombario in un altro cimitero comunale o nel medesimo fermo restando il rispetto delle norme previste per le operazioni di estumulazione ordinaria/straordinaria.
4. All'atto dell'estumulazione di un colombario rinunciato lo stesso decade automaticamente ed al cittadino verrà corrisposta la tariffa di rimborso di cui all'art. 63.
5. È esclusa l'assegnazione di colombari per la sola tumulazione di: urne cinerarie, cassetine resti ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 51 – Assegnazione di tombe

1. È esclusa l'assegnazione di tombe per la sola tumulazione di: urne cinerarie, cassetine resti ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. È possibile acquisire una tomba per il trasferimento di feretri, precedentemente tumulati o inumati nei cimiteri cittadini prima dei venti anni di tumulazioni e dieci anni di inumazione.

Art. 52 – Assegnazione di Edicole Funerarie

1. L'assegnazione di un edicola funeraria è possibile anche in presenza di: urne cinerarie, cassetine resti ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

Art. 53 – Assegnazione di cellette-ossario-cinerarie

1. È consentita l'assegnazione della celletta fino a due anni prima della data di scadenza prevista del periodo di inumazione decennale o della scadenza di una concessione a tumulazione a tempo determinato.

Art. 54 – Norme generali in materia di assegnazione di posti in cimitero

1. È possibile la prevendita di concessioni solo nel caso in cui, in relazione a quanto previsto nel piano regolatore cimiteriali risulti un'eccedenza rispetto al fabbisogno previsto in questo caso è data facoltà all'Amministrazione di prevedere la percentuale di concessioni in eccedenza da assegnare in prevendita.

2. La preassegnazione di posti in cimitero avviene previa predisposizione il relativo bando di assegnazione tenendo conto dei seguenti criteri di assegnazione:
 - a) persona residente nel Comune;
 - b) persona non residente ma che sia ascendente o discendente in linea retta di primo e secondo grado di persone già sepolte, al fine di consentire la riunione del nucleo familiare;
 - c) coniuge convivente, parenti in linea retta di primo grado e secondo, di persona residente nel Comune di Gallarate.
3. L'assegnazione delle sepolture avverrà mediante avviso pubblico.
4. È esclusa la preassegnazione di posti in cimitero comunque denominati a cittadini viventi ai sensi delle norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 55 - Diritto d'uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso di una sepoltura privata lascia integro il diritto di proprietà del Comune ed è riservato all'intestatario della concessione ed ai suoi familiari, ovvero, alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del manufatto, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario o difforme è nullo di diritto.
3. Se il concessionario è un Ente, sono ammessi nella sepoltura gli appartenenti, a norma di statuto, la cui qualità risulti da apposita dichiarazione rilasciata dall'Ente medesimo
4. Il diritto d'uso delle sepolture private (tombe e cappelle) del cadavere, delle ossa, delle ceneri e degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; ove non risulti una diversa volontà del fondatore, è riservato alla persona dell'intestatario della concessione ed a quelle della sua famiglia, fino al completamento della capienza del sepolcro. A tali effetti s'intendono far parte del gruppo familiare del titolare, il coniuge, i conviventi more uxorio, gli ascendenti e i discendenti in linea retta.
5. Su richiesta dell'intestatario o dei discendenti diretti è altresì possibile la tumulazione di benemeriti della famiglia. La dichiarazione di benemerita, rilasciata dall'intestatario o dai suoi familiari deve contenere espressamente l'indicazione che la stessa avviene senza fine di lucro o di speculazione, pena di decadenza della concessione cimiteriale.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dall'intestatario o dai suoi familiari con apposita dichiarazione.
7. In caso di contestazione tra aventi diritto alla sepoltura, l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fintantoché non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
8. All'atto della concessione l'intestatario può disporre attraverso un atto scritto, che sarà parte integrale del contratto, i nominativi dei cadaveri, ceneri e ossa dei propri familiari che godranno del diritto di tumulazione. Eventuali modifiche potranno essere effettuate

solo dall'intestatario. Al decesso dell'intestatario il diritto di sepolcro è riservato solo ai discendenti diretti dei famigliari indicati nell'atto.

9. Il diritto di sepolcro, alla morte dell'intestatario si estende in automatico ai famigliari *iure sanguinis*; resta inteso che è inefficace l'accordo con il quale alcuni discendenti di un fondatore di una tomba familiare o edicola funeraria limitano il diritto degli altri ad esservi sepolti perché, in assenza di diversa volontà di esso, tale diritto si trasmette *iure sanguinis* alla famiglia del fondatore, anche ai non ancora nati alla sua morte, e non ai suoi eredi, che quindi non possono, in tale qualità, disporne.
10. Il diritto di sepolcro esercitato da associazioni o enti è riservato alla sepoltura di persone le quali al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dall'atto di concessione.
11. Il diritto d'uso dei colombari e cellette ossario è nominale e riservato all'intestatario del contratto stesso.
12. Qualora l'intestatario di un loculo o celletta venga sepolto o traslato (estumulato) in altra concessione, la concessione del loculo o della celletta non più impegnata decade automaticamente.
13. Qualora l'intestatario di un colombario invece opti per la propria cremazione, è possibile integrare il contratto della concessione in questione, inserendo il nominativo di un familiare (coniuge, ascendente o discendente diretto senza nessun limite, o collaterale fino al terzo grado) che impegnerà il loculo come feretro.

Art. 56 – Manutenzione delle sepolture e posa

1. La manutenzione delle sepolture spetta all'intestatario e agli aventi diritto alla sepoltura, per le parti da loro costruite o installate quali: opere marmoree, bronzi ed arredi funebri, iscrizioni, fotoceramiche, opere di muratura, eliminazione dell'eventuali infiltrazioni d'acqua nelle concessioni private, opere di restauro e verde.
2. Tutti gli interventi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo quanto previsto dall'art. 38.
3. L'amministrazione potrà inoltre, nei casi più gravi:
 - a) revocare la concessione per grave incuria limitatamente alle concessioni a tumulazione;
 - b) provvedere alla sistemazione e richiedere il risarcimento delle spese sostenute all'avente titolo, qualora si protragga l'inerzia dello stesso ad adempiere ad eventuali segnalazioni di criticità manutentive che possono generare pericolo alla sicurezza degli utenti dei cimiteri cittadini.

Art. 57 – Manutenzione verde

1. La manutenzione del verde a corredo delle sepolture spetta all'intestatario e agli aventi diritto alla sepoltura.
2. Le piante presenti dovranno essere mantenute in modo decoroso e non dovranno in alcun modo interferire con le sepolture vicine. In particolar modo, i rami delle piante presenti non devono essere protesi al di sopra delle vicine sepolture o essere di impedimento alla

circolazione pedonale e dovrà essere evitata la caduta di foglie, frutti e parti delle piante sulle sepolture vicine. Gli alberi non devono presentare rischi di stabilità e non devono possedere un apparato radicale che danneggi le sepolture.

3. Chiunque abbia intenzione di effettuare un qualunque intervento avente lo scopo di modificare la struttura, la forma o le caratteristiche (potatura) oppure intenda effettuarne l'eliminazione, deve richiederne autorizzazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo quanto previsto dall'art. 38.
4. Per quanto riguarda la messa a dimora di nuove essenze, è vietato porre a dimora alberi d'alto fusto senza la preventiva autorizzazione a seguito della valutazione d'impatto dato dallo sviluppo dell'essenza scelta.
5. Inoltre, per la messa a dimora di alberi e arbusti è necessario richiedere parere preventivo presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali. Sono esentati dal parere preventivo piante annuali, piante erbacee perenni e tappeto erboso purché non appartenenti a specie infestanti.
6. Se delle essenze poste, sia su sepoltura a tumulazione sia ad inumazione, necessitano di interventi di manutenzione, l'Ufficio di Polizia Mortuaria segnalerà tramite raccomandata A.R. e/o PEC l'intervento agli aventi titolo. Se, trascorsi trenta giorni dal ricevimento, non sarà effettuato alcun lavoro di ripristino al concessionario o al suo avente titolo sarà applicata una sanzione pecuniaria stabilita dal Consiglio Comunale.
7. L'amministrazione potrà inoltre, nei casi più gravi:
 - a) revocare la concessione per grave incuria;
 - b) provvedere alla sistemazione e chiedere il risarcimento delle spese sostenute all'avente titolo.
8. Resta inteso che a fronte di necessità impellenti quali sepolture o celebrazioni il Comune procederà d'ufficio al taglio o alla potatura di quelle piante i cui rami sbordando dall'area data in concessione crei reali ostacoli.

Art. 58 - Costruzione edicole funerarie

1. Il concessionario di area per edicole funerarie è tenuto a presentare il relativo progetto di costruzione nei seguenti termini:
 - a) entro sei mesi dalla stipulazione del contratto deve essere presentato presso il settore competente la richiesta di costruzione con il progetto e la documentazione necessaria a corredo;
 - b) entro un anno dall'approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di costruzione;
 - c) eventuali proroghe verranno di volta in volta valutate dall'Amministrazione Comunale e comunque non potranno superare i sei mesi, comportando la perdita del 50% del deposito cauzionale di cui all'art. 40. Scaduto tale termine, il concessionario perderà tale deposito. È possibile richiedere sino ad un massimo di due proroghe comportando di fatto la perdita del deposito cauzionale;
 - d) trascorsi tre anni dalla stipulazione del contratto senza che siano stati ultimati i lavori, sarà dichiarata decaduta la concessione e conseguentemente sarà rimborsato dall'Amministrazione un importo pari al 50% della somma versata a pagamento della concessione.

Art. 59 - Costruzione tombe

1. Il concessionario di area per tomba è tenuto a presentare il relativo progetto di costruzione nei seguenti termini:
 - a) entro sei mesi dalla stipulazione del contratto deve essere presentato presso l'Ufficio Urbanistica la richiesta di costruzione con il progetto e la documentazione necessaria a corredo;
 - b) entro un anno dall'approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di costruzione e di posa del monumento;
 - c) è possibile richiedere una sola proroga di mesi sei comportando la perdita del 50% del deposito cauzionale di cui all'art. 40;
 - d) trascorso tale periodo senza che siano stati ultimati i lavori, sarà dichiarata decaduta la concessione e conseguentemente sarà rimborsato dall'Amministrazione un importo pari al 50% della somma versata a pagamento della concessione.

Art. 60 – Posa di monumenti su tombe costruite dal Comune

1. Il concessionario di tombe costruite dal Comune o realizzate dalla ditta Appaltatrice su disposizione del Comune:
 - a) entro sei mesi dalla stipulazione del contratto deve essere presentato presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali la richiesta di progetto per la posa del monumento;
 - b) entro sei mesi dall'approvazione del progetto devono essere ultimati i lavori di posa del monumento;
 - c) il mancato rispetto della tempistica prevista sia nella presentazione della domanda che nella posa del monumento comporterà la perdita del deposito cauzionale;
 - d) la mancata posa del monumento entro mesi 24 dalla stipula del contratto comporterà la revoca della concessione;

Art. 61 – Posa di lastre su colombari e cellette

1. il concessionario ha tre mesi di tempo dalla data di tumulazione della salma, dei resti o delle ceneri per provvedere della messa in opera della lastra.

Art. 62 - Subentri e rinnovi

1. Nei colombari perpetui o a scadenza novantanovenale, il coniuge o i discendenti diretti dell'intestatario possono subentrare come intestatari della medesima concessione.
2. Ciò comporterà la decadenza della concessione e il riacquisto della medesima alle condizioni vigenti. Resta inteso che per la riduzione a resti o cremazione del feretro tumulato si osserveranno le disposizioni legislative di cui all'art. 1 del presente regolamento.
3. In caso di rinnovo di un colombario a scadenza trentennale, i discendenti diretti dell'intestatario potranno, ridurre a resti o cremare il feretro tumulato e reintestare il colombario a un familiare coniuge convivente more uxorio, discendente diretto senza esclusione di grado, collaterale o affine fino al 3° grado, dietro pagamento della tariffa prevista per il rinnovo della concessione.

Art. 63 - Rinuncia, retrocessione

1. Nel caso di rinuncia o retrocessione per qualsiasi titolo verranno adottate le seguenti modalità:
 - a) per i colombari e le tombe costruite dal Comune, nel caso di rinuncia o a seguito di estumulazione per traslazione del feretro ceneri o ossa ivi contenute alla concessione per sepoltura privata a tempo determinato costruita dal Comune, l'intestatario o i suoi famigliari avranno diritto al rimborso della cifra inizialmente pagata decurtati gli anni di occupazione;
 - b) per le tombe realizzate dalla ditta appaltatrice su disposizione del Comune l'intestatario o i suoi famigliari avrà diritto al rimborso della cifra inizialmente pagata alla ditta appaltatrice dei loculi ipogei ed al 40% di rimborso della cifra inizialmente pagato per il costo di concessione;
 - c) per i colombari perpetui e novantanovennali, nel caso di rinuncia o a seguito di estumulazione spetta al rinunciante, o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di un importo pari al 50% della tariffa in vigore al momento della dichiarazione di rinuncia o della domanda di estumulazione da parte del Comune;
 - d) per le tombe perpetue e novantanovennali, spetta all'intestatario rinunciante, o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di un importo pari al 50% della tariffa in vigore al momento della dichiarazione di rinuncia. Il monumento e i marmi presenti sulla sepoltura, fermo restando che non siano di evidente rilievo storico culturale, saranno demoliti e smaltiti a cura della Pubblica Amministrazione;
 - e) per le cellette ossario cinerarie nel caso di rinuncia o a seguito di estumulazione delle ossa o ceneri per traslazione in altra sepoltura non è prevista nessuna quota di rimborso;
 - f) per le edicole funerarie nel caso di rinuncia, il rimborso spettante all'intestatario e suoi eredi sarà calcolato sulla base della stima del bene rinunciato secondo i parametri di legge previsti.
2. La rinuncia della concessione non deve essere soggetta a vincoli o condizioni.
3. I costi relativi alla estumulazione di cadaveri, ceneri e ossa così come la gestione di eventuali fenomeni cadaverici trasformativi conservativi sono a carico dei familiari.

Art. 64 – Revoca

1. Salvo quanto previsto dalle normative di cui all'art. 1 del presente regolamento, è facoltà dell'Amministrazione di rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per l'ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico ivi compresi anche le inumazioni.
2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di sessanta giorni.
3. Verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante o per la durata di 90 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicate

4. Le spese relative alla traslazione dei cadaveri, ossa, ceneri ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi oltre ai marmi saranno a carico della Pubblica Amministrazione.

Art. 65 – Decadenza e avvio della procedura

1. Si ha decadenza della concessione nei seguenti casi:
- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria e non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dal presente regolamento;
 - c) quando il sepolcro individuale (colombario o celletta) non sia stato occupato da cadavere, ceneri, o resti ossei per i quali sia stata ottenuta la concessione;
 - d) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione;
 - e) nel caso di concessione (tombe ed edicole funerarie) 99ennale e perpetua qualora, estinti gli aventi titolo (discendenti, collaterali ed affini) dell'intestatario, siano trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione e non risulti l'atto di attestazione di cui all'art. 48.
2. Le procedure di decadenza saranno attivate secondo le seguenti modalità:
- a) per la violazione di cui alla lettera a) del precedente comma direttamente, senza alcuna fase preliminare sulla base della conoscenza dei fatti;
 - b) per le violazioni di cui ai punti b), c) e d), del precedente comma verrà notificata all'intestatario, o agli aventi diritto, specifica diffida in relazione alla specifica violazione, decorso il periodo (non superiore a mesi due) indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per una proroga, verrà dichiarata la decadenza con formale atto della Amministrazione da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto;
 - c) per le situazioni di cui al punto e) del precedente comma per le tombe ed edicole funerarie, quando, all'atto della verifica d'ufficio e degli opportuni accertamenti anagrafici non risultino discendenti, affini o collaterali legati all'intestatario. In tal caso viene posto un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie. Trascorso tale termine, viene apposta un'intimazione all'Albo Pretorio, nella quale si avvisa che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione. Trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza;
3. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento in oggetto, dispone la traslazione dei cadaveri, dei resti ossei o delle ceneri negli appositi ambiti cimiteriali, dandone adeguata informazione.

Art. 66 – Cautele

1. Il familiare che richiede un qualsiasi servizio o una concessione contemplata nel presente Regolamento s'intende agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione, l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà per vertenze in materia, a mantenere lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 67 - Entrata in vigore

Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, approvato con delibera di C.C. n. 133 del 05.12.1994 così come le modifiche approvate con delibere di C.C. n. 48 del 18.04.2000, n. 93 del 19.12.2001 e n. 69 del 26.11.2015 sono abrogate dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 68 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si alla normativa di cui all'art. 1 del presente regolamento.